Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 260

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 12 novembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1954, n. **1039.**

**Acquisto della villa di proprietà Scalera, sita in Roma, via Vesalio, adibita a sede dell'Ambasciata etiopica.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto della villa sita in Roma, via Vesalio, di proprietà del sig. Antonio Scalera e dell'arredamento ivi esistente, per il complessivo prezzo di lire 172.664.000, comprensivo del compenso dovuto per l'anticipata occupazione del compendio adibito a sede dell'Ambasciata di Etiopia in Roma.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si farà fronte, per lire 147.664.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e per lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 20 ottobre 1954, n. **1040.**

**Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Saranno raccolti e stampati a spese dello Stato gli scritti editi e inediti di Francesco Saverio Nitti.

Art. 2.

L'incarico di raccogliere e di curare la stampa degli scritti medesimi sarà affidato ad apposito Comitato nominato dal Presidente della Repubblica e composto di alcuni parlamentari e studiosi delle discipline interessate. In qualità di segretario del Comitato sarà chiamato un rappresentante della famiglia Nitti, erede dell'opera edita e inedita e del carteggio.

Il Comitato pubblicherà anche una bibliografia completa.

Art. 3.

Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, farà carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63, in ragione di lire 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 3.000.000 per quello 1954-55 e lire 2.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvederà con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 22 ottobre 1954, n. **1041.**

**Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Provincie, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo

sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.

L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento.

Art. 2.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame.

Il Comitato interministeriale di cui al precedente comma, è presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica o da un funzionario dipendente, suo delegato, ed è composto di:

*a*) due funzionari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di cui uno appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti;

*b*) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un funzionario designato dal Ministero dell'interno;

*c*) un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

*d*) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

*e*) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

*f*) un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

*g*) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

*h*) un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, segretario.

I componenti il Comitato ed il segretario sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.

Art. 3.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'elenco degli stupefacenti di cui al comma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella « Farmacopea ufficiale ».

Art. 4.

La coltivazione del papavero (*papaver somniferum L.*) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Il controllo e la vigilanza sulle attività di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal regolamento.

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.

Art. 5.

Non è consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'autorizzazione prevista dal presente articolo è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni.

Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.

Art. 6.

Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento.

L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in conformità delle Convenzioni internazionali.

Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 7.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali.

Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta, previa documentazione, in accordo con le Convenzioni internazionali.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la produzione, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di alcuni stupefacenti.

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità autorizzate. Le eccedenze devono essere denunziate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro 15 giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Chiunque produce stupefacenti in quantità superiori a quelle consentite e tollerate è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a due milioni di lire.

In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata.

Art. 8.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.

Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti è obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente.

Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può, in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nei casi contemplati nel presente articolo è data facoltà all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

Art. 9.

I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i dati riassuntivi:

*a*) delle quantità di materie prime messe in lavorazione;

*b*) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime;

*c*) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente;

*d*) delle quantità utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica un esemplare dei moduli predetti.

Nei casi contemplati nel presente articolo è data facoltà all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

Art. 10.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche a società. Esse non sono cedibili.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare sia di condotta incensurata e offra serie garanzie morali e professionali. Per le società detti requisiti debbono essere posseduti dal legale rappresentante. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione.

Nel caso di imprese che abbiano più filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche per ciascuno dei depositi e delle filiali.

L'autorizzazione al commercio o alla detenzione di stupefacenti è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 15.000. Per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa di concessione governativa nella misura di lire 6000. La tessera di autorizzazione, nel caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse.

L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e al commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve essere rinnovata ogni tre anni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 25.000.

In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o cambiamento del titolare dell'impresa, la autorizzazione decade e deve essere rinnovata.

In caso di trasferimento in altra Provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta restituzione la Prefettura deve dare comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e alla Prefettura della provincia nella quale l'impresa o società intende trasferirsi.

Art. 11.

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

In caso di assoluta, urgente necessità il prefetto può sospendere le attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che adotta i provvedimenti definitivi.

Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, può ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.

Art. 12.

Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il prefetto adotta i provvedimenti che riterrà opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione.

Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Art. 13.

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonchè alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri progressivi con indicazione della serie, conforme al modello allegato al regolamento. In caso di perdita, anche parziale, del registro buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza.

I produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'giene e la sanità pubblica, a spedire ai medici ed ai veterinari campioni di tali specialità. L'invio delle specialità medicinali di cui al presente comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

La cessione dei buoni acquisto anche a titolo gratuito è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

La distribuzione dei buoni acquisto è effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 14.

La consegna di stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a commerciarli, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della tessera di autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede della impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, nell'ambito del Comune in cui ha sede l'impresa o di Comuni limitrofi;

3) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di stupefacenti che verranno in particolar modo indicati nell'elenco previsto dall'art. 3, e il cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei carabineri o della guardia di finanza. La comunicazione, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'Ufficio o Comando predetti, la seconda è da questi inviata al corrispondente Ufficio o Comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le spedizioni di preparazioni galeniche o specialità medicinali contenenti stupefacenti.

Chiunque consegni o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto nel comma precedente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000.

In caso di ordinazioni per corrispondenza, chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, oltre la copia della fattura, il relativo buono acquisto e la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 15.

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta,

deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui sopra. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal sindaco, il quale riporterà nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiarerà nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Le ditte autorizzate alla produzione di stupefacenti dovranno tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefacenti, nel quale dovranno essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con la data di entrata e la loro designazione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri dovranno essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla produzione, per la durata di dieci anni con i documenti giustificativi di ciascuna operazione, a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Chiunque non ottemperi alle norme suddette è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000.

Art. 16.

La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni, e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nel l'art. 19 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 17.

E' fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di età inferiore a 18 anni.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 18.

Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 19.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma salvo le ulteriori modalità prescritte dal regolamento.

Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti assistenziali debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato, con la dicitura stampigliata « già spedita il giorno ... ».

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle norme stabilite nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 20.

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto della Provincia di residenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Le autorità di pubblica sicurezza ed i prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.

Art. 21.

Il pretore, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perchè sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sè e agli altri o riesce di pubblico scandalo.

Art. 22.

E' fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potrà essere accordata con le modalità che l'Alto Commissariato stesso determinerà.

Il medesimo obbligo è fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.

Art. 23.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblicherà ogni anno l'elenco aggiornato delle imprese autorizzate alla produzione, al commercio e all'impiego di stupefacenti, con i relativi dettagli di autorizzazione.

Art. 24.

E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di far intervenire nelle adunanze del Consiglio superiore di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al predetto consesso.

Art. 25.

Per le ipotesi previste dagli articoli 5, 6 e 18 della presente legge è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli dal 148 al 160 incluso del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — DE PIETRO — TREMELLONI — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della pirocisterna « Oristano ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La pirocisterna « Oristano » è radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1954*
*Registro n. 21 Marina, foglio n. 146*

**(5307)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(5341)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario delle Società cooperative agricole di consumo in « San Cesareo » e « Colle di Fuori ».**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 settembre 1954, i poteri conferiti al sig. Tommaso Scacco, commissario delle Società cooperative agricole di consumo, in « San Cesareo » e « Colle di Fuori », sono stati prorogati al 30 settembre 1954.

**(5317)**

**Scioglimento della Società cooperativa « La Serenella », con sede in Padova e nomina del commissario liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 ottobre 1954, la Società cooperativa « La Serenella », con sede in Padova, costituita con atto a rogito notaio avv. Rinaldo Pietrogrande, residente a Monselice, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'on. Valandro Gigliola.

**(5318)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Casola Valsenio (Ravenna)**

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1954, n. 4125, è stato approvato limitatamente all'isolato tra via Matteotti e piazza del Mercato nonchè alle opere previste per liberare il campanile e l'abside della chiesa parrocchiale, il piano di ricostruzione di Casola Valsenio (Ravenna) vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e relative norme edilizie in due allegati.

Per le opere suddette è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

**(5330)**

**Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Ateleta (L'Aquila) riguardante la strada di circonvallazione di detto abitato.**

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1954, n. 4136, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione di Ateleta (L'Aquila) riguardante la strada di circonvallazione di detto abitato, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detta opera resta fermo il termine 18 gennaio 1955 fissato dal decreto Ministeriale 16 gennaio 1953.

**(5331)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 novembre 1954

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,89 | 643,75 |
| » Firenze | 624,83 | 642 — |
| » Genova | 624,85 | 644 — |
| » Milano | 624,90 | 643,75 |
| » Napoli | 624,80 | 643,75 |
| » Palermo | 624,88 | 643,75 |
| » Roma | 624,90 | 644 — |
| » Torino | 624,90 | 642 — |
| » Trieste | 624,89 | — |
| » Venezia | 624,875 | 643,775 |

Media dei titoli dell'11 novembre 1954

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 62,35 |
| Id. 5 % 1935 | 94,95 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,40 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 73,475 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,70 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 91,80 |
| Id. 5 % 1936 | 93,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 97,10 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 97 10 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 novembre 1954

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 643,87

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto *A*) | » 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caserta in data 11 marzo 1954, n. 11722, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta. è costituita come appresso:

*Presidente:*
De Luca dott. Mario, vice prefetto.

*Componenti:*
Lanna dott. Pietro, medico provinciale;
Tesauro prof. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;
Fusco prof. Giovanni, docente in ostetricia e ginecologia;
Mattioli Amelia, ostetrica condotta.

*Segretario:*
Orabona dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 ottobre 1954

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(5295)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

**La data del decreto Ministeriale con cui viene bandito il concorso a posti di preside negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 28 ottobre 1954, pagine 3559 e 3560 deve leggersi: 10 settembre 1954, anzichè 20 settembre 1954.**

(5350)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.